

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELL' ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

Sezione A) - Tipologie di intervento previste

- Presentazione al CNR delle proposte di finanziamento

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Nel rispetto dei fini istituzionali di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127 di riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con particolare riferimento all'art.3, comma 1, lettera a) e c) relativi alla promozione della ricerca in ambito nazionale ed internazionale, ed in base all'art. 2 comma 1 del regolamento di disciplina delle attività di promozione e sostegno della ricerca del CNR, emanato con decreto del Presidente n.015449 del 14 Gennaio 2000, il presente atto disciplina, per l'esercizio finanziario 2004, le procedure da seguire, i criteri di selezione e di verifica dei risultati raggiunti, nonché gli strumenti di informazione al pubblico sulle diverse tipologie di intervento e sulle procedure di accesso alle informazioni ed ai procedimenti di selezione in coerenza con i principi generali fissati dal regolamento sopra citato.

Art. 2

(Tipologie di intervento previste per l'esercizio finanziario 2004)

1. Le tipologie di intervento previste per l'esercizio finanziario 2004 sono le seguenti:
 - a) progetti singoli, di durata annuale, riguardanti attività di ricerca di rilevante interesse nazionale, svolti da giovani ricercatori con esclusivo riferimento alla tematica "L'identità culturale come fattore di integrazione", conformemente all'articolazione individuata nella delibera sub-commissariale n..... del
 - b) contributi per:
 - b1. stampa di pubblicazione periodica di rilevante interesse scientifico;
 - b2. pubblicazione di opera o trattato di rilevante interesse scientifico.

Art. 3

(Soggetti ammissibili)

1. Per la tipologia di intervento prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a), sono considerati soggetti ammissibili al finanziamento tutti i giovani ricercatori, ovvero tutti i ricercatori operanti presso le strutture di ricerca del CNR, di università e di enti di ricerca, nonché di altri enti, pubblici e privati, di età inferiore ai trentacinque anni alla data del bando.
2. Per la tipologia di intervento prevista dall'art. 2, comma 1, lettera b), sono ammissibili al finanziamento le persone giuridiche e i soggetti di diritto non aventi personalità giuridica, come le Associazioni non riconosciute, i Comitati ecc., purché non aventi scopo di lucro. In ogni caso,

il progetto editoriale, opportunamente motivato, dovrà godere del supporto di strumenti editoriali in grado di garantire una diffusione almeno nazionale delle opere proposte.

Art. 4

(Procedure di presentazione)

1. Il CNR, sollecita, attraverso appropriate forme di pubblicità, la presentazione di proposte di finanziamento per le tipologie di intervento previste dall'art. 2.
2. Le proposte di finanziamento verranno inoltrate al Consiglio Nazionale delle Ricerche, Ufficio Accettazione, Piazzale Aldo Moro 7, 00185 Roma tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o a mano, a partire dal giorno 13 Aprile fino a tutto il giorno 24 Maggio 2004, in forma cartacea, contenente anche un allegato informatico debitamente compilato. Detto allegato informatico sarà reperibile sul sito web dedicato a partire dal 13 Aprile 2004. Per quanto concerne la conformità al termine di scadenza di presentazione delle domande, farà fede la data di spedizione della lettera raccomandata o il timbro apposto alla documentazione da parte dell'Ufficio Accettazione CNR in caso di consegna a mano.

Art. 5

(Procedure di selezione e valutazione)

1. Per la tipologia di intervento prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a), sono considerati obbligatorie ed essenziali ai fini della valutazione tutte le seguenti informazioni:
 - (a) titolo del progetto;
 - (b) obiettivi, programmi e metodologia della ricerca;
 - (c) curriculum vitae del proponente;
 - (d) tematica di afferenza del progetto, facendo riferimento all'articolato di cui all'Art.1 della delibera sub-commissariale n..... del.....

Il CNR non terrà conto delle proposte incomplete delle suddette informazioni il contenuto delle quali non sarà comunque desunto da altre informazioni eventualmente presenti.

2. Per le tipologie di intervento previste dall'art. 2, comma 1, lettera b), sono considerati obbligatori ed essenziali ai fini della valutazione tutti i seguenti elementi:
 - 2.1 Stampa di pubblicazione periodica:
 - (a) titolo e descrizione del contenuto del(i) numero(i) della pubblicazione;
 - (b) tematica di afferenza del progetto, facendo riferimento all'articolato di cui all'Art.1 della delibera sub-commissariale.
 - (c) dettagliata articolazione delle voci di spesa;
 - (d) comitato scientifico o di redazione
 - 2.2 Pubblicazione di opera o trattato:
 - (a) titolo e descrizione della pubblicazione;

(b) tematica di afferenza del progetto, facendo riferimento all'articolato di cui all'Art.1 della delibera sub-commissariale.

(c) dettagliata articolazione delle voci di spesa;

(d) curriculum vitae dell'autore o degli autori

Per ambedue le tipologie di interventi di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2, il contributo per ogni iniziativa non potrà superare il 70% del costo totale e, comunque, non potrà superare i 25.000 euro.

In particolare, saranno considerate prioritarie quelle iniziative che prevedono l'avvio di realizzazione di *opera omnia*, la pubblicazione e divulgazione di opere di autori italiani, la pubblicazione di inediti o la riedizione di opere ormai non più pubblicate da almeno cinquant'anni nel campo degli studi storici, filosofici, giuridici, economici, artistici e letterari.

Sezione B) - Valutazione delle proposte di finanziamento - Finanziamento delle iniziative e procedure di controllo

Art. 6

(Compiti delle Commissioni di Valutazione)

1. Il sub-Commissario, relativamente alle tipologie di intervento di cui all'art. 2, nomina apposite Commissioni di valutazione.
2. Le Commissioni per la tipologia prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a), hanno il compito di:
 - (a) verificare l'aderenza alla tematica ai fini dell'immediata esclusione;
 - (b) valutare la qualità scientifica della proposta anche in rapporto alla qualità scientifica del proponente;
 - (c) valutare la congruità economica della proposta;
 - (d) definire la graduatoria degli idonei con un finanziamento suggerito nonché la lista degli esclusi.
3. Le Commissioni per le tipologie previste dall'art. 2, comma 1, lettera b), hanno il compito di:
 - (a) verificare l'aderenza alla tematica ai fini dell'immediata esclusione
 - (b) valutare la qualità scientifica della proposta;
 - (c) valutare la congruità economica della proposta;
 - (d) definire la graduatoria degli idonei con un finanziamento suggerito nonché la lista degli esclusi.
4. Ogni Commissione elegge al proprio interno un presidente il quale stabilisce l'ordine del giorno ed il calendario delle riunioni della commissione stessa. La deliberazione di definizione della graduatoria e della lista degli esclusi è collegiale ed è assunta con la maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 7

(Individuazione delle iniziative ed assegnazione delle risorse)

1. Le graduatorie, individuate dalle Commissioni, vengono sottoposte al sub-Commissario, il quale approva la lista delle proposte respinte e, sulla base delle graduatorie e dei giudizi di idoneità delle Commissioni stesse, provvede all'individuazione dei progetti e degli interventi da finanziare ed all'assegnazione delle relative risorse motivando gli eventuali scostamenti.

Art. 8

(Comunicazione dei risultati)

1. A seguito dell'approvazione da parte del sub-Commissario, la struttura dell'amministrazione centrale che opera come centro di responsabilità ai sensi del regolamento di contabilità, pubblica su apposito sito Internet l'elenco delle proposte finanziate, delle proposte non finanziate nonché delle proposte respinte.

Art. 9

(Erogazione del finanziamento e procedure di controllo: progetti-enti pubblici)

1. Specificatamente, per la tipologia di intervento prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a), il finanziamento verrà corrisposto a nome del giovane ricercatore ad una istituzione pubblica (Università, Ente pubblico, etc.) o privata, che sarà quindi responsabile della cura e dell'erogazione del finanziamento. Tale Istituzione sarà indicata dal proponente il progetto di ricerca al momento della comunicazione ufficiale da parte del CNR dell'assegnazione del finanziamento.
2. La struttura dell'amministrazione centrale predispone per le Università e gli altri Enti pubblici, relativamente alle tipologie di intervento previste dall'art. 2, comma 1, lettere a), il contributo di ricerca. All'atto dell'assegnazione del contributo, l'Ufficio della ragioneria del CNR, che opera come centro di spesa, verserà all'ente pubblico beneficiario il finanziamento assegnato.
3. Entro tre mesi dalla scadenza del termine di durata della ricerca previsto dal contributo, il responsabile della ricerca dovrà presentare un rapporto scientifico analitico ed una relazione sull'utilizzazione del contributo. L'Ente beneficiario dovrà contestualmente presentare un elenco analitico delle spese sostenute. Tale documentazione sarà sottoposta all'esame di appositi organismi di controllo del CNR. Non saranno concessi ulteriori contributi nel caso in cui non venga trasmessa la documentazione sopra citata od il controllo abbia dato esito negativo.

Art. 10

(Erogazione del finanziamento e procedure di controllo: progetti-enti privati)

1. Specificatamente, per la tipologia di intervento prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a), il finanziamento verrà corrisposto a nome del giovane ricercatore ad una istituzione pubblica (Università, Ente pubblico, etc.) o privata, che sarà quindi responsabile della cura e dell'erogazione del finanziamento. Tale Istituzione sarà indicata dal proponente il progetto di

ricerca al momento della comunicazione ufficiale da parte del CNR dell'assegnazione del finanziamento.

2. L'Ufficio dell'amministrazione centrale predispone per gli Enti privati, relativamente alle tipologie di intervento previste dall'art. 2, comma 1, lettere a), il contratto di ricerca. Detto contratto, firmato dal CNR, sarà inviato in duplice copia al contraente per la controfirma di accettazione e dovrà essere restituito al CNR. La data dell'avvenuta restituzione è da intendersi quale data di stipulazione del contratto e decorrenza dei termini dello stesso.
3. Entro il termine di tre mesi dalla scadenza del contratto, il responsabile della ricerca dovrà trasmettere al CNR una relazione scientifica e l'elenco analitico delle spese sostenute. Tale documentazione verrà sottoposta a collaudo secondo quanto stabilito nel contratto stesso. Nel caso di esito positivo del collaudo l'Ufficio della ragioneria provvederà all'erogazione del finanziamento assegnato. Nel caso di esito negativo od in attesa dell'integrazione della documentazione, il versamento non verrà effettuato e, nell'ipotesi di provata negligenza del contraente, il CNR si riserva la facoltà di escluderlo da futuri finanziamenti.

Art. 11

(Erogazione del finanziamento e procedure di controllo: promozione editoriale)

1. L'Ufficio competente, per le tipologie di intervento previste dall'art. 2, comma 1, lettera b), predisporrà il contributo che ha natura di erogazione finanziaria a concorso di copertura di oneri effettivi sostenuti o da sostenersi dai richiedenti.
2. Il beneficiario del contributo è obbligato a trasmettere al CNR il rendiconto delle spese sostenute entro tre mesi dal momento del raggiungimento dell'obiettivo congiuntamente a n.2 copie dell'iniziativa editoriale in oggetto.
3. La tenuta e l'invio al CNR della rendicontazione di cui al comma precedente dei contributi assegnati costituisce condizione essenziale per poter accedere a nuovi finanziamenti.

Art. 12

(Norme finali)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente procedura, si applicano le disposizioni del regolamento di disciplina delle attività di promozione e sostegno della ricerca del CNR, emanato con decreto del Presidente n.015449 del 14 Gennaio 2000 .
2. In particolare, limitatamente al periodo transitorio, coloro i quali abbiano situazioni pendenti in materia di contratti, contributi ed altri interventi dell'attività di Agenzia, non subiranno limitazioni od esclusioni dall'applicazione della presente disciplina, fermo restando l'adempimento degli obblighi e degli oneri secondo procedure e modalità individuate dal CNR.